



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL SUOLO PER SUB IRRIGAZIONE

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Viste:

- l'istanza prot. n.33684 del 01.06.2017 con relativi allegati, presentati dalla sig.ra Emili Sandra, nata il 17/04/1960 a San Benedetto del Tronto ed ivi residente in c.da Barattelli n.12 (c.f. MLESDR60D57H769T), in qualità di proprietaria dell'immobile ovvero proprietaria del terreno su cui viene realizzato lo scarico, sito nel Comune di San Benedetto del Tronto in c.da Barattelli n°12, distinto negli atti del Catasto al Foglio 13 P.la 43-91-92-93-239-241, volta ad ottenere l'autorizzazione a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, con la tecnica della sub-irrigazione, i reflui domestici, trattati preventivamente in fossa Imhoff, provenienti dal predetto fabbricato, trasmessa da questo Comune con nota prot. 35865 del 12.06.2017 all'ARPAM- Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno, ai fini dell'espressione del proprio parere di competenza;

- la relazione tecnica schema smaltimento acque reflue in assenza pubblica fognatura, allegata alla suddetta istanza, nella quale si legge in particolare che: *"Il fabbricato è ubicato in zona priva di pubblica fognatura e lo smaltimento dei liquami avviene dal bagno di edificio in oggetto tramite impianto provvisto di fossa settica tipo imhoff e successiva dispersione tramite sub-irrigazione posta Nord dell'incasato...lo smaltimento delle acque reflue esistente, prevede la chiarificazione in una vasca settica di tipo "Imhoff" realizzata in polietilene, di diametro pari a mt. 1,10 ed una profondità pari a 2.14 mt....seguita da ossidazione per dispersione a valle su terreno di proprietà dei richiedenti nel terreno a mezzo sub- irrigazione (Fg. 13 P.lle 91-92-93). Le tubazioni inclinate, costituite da tubi forati sono poste in trincea, ad una profondità minima di circa 60 cm, su un letto di ghiaia di 10 -15 cm....si precisa che vi è assenza di falde acquifere superficiali e la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile, è superiore ai 50 metri dalla condotta terminale di acqua potabile a servizio dell'utenza dei fabbricati che sono comunque posti a monte dell'impianto in oggetto."* ;

- la relazione geologica a firma del geologo dr. Stefano Taffoni, anch'essa allegata alla suddetta istanza, da intendersi qui per integralmente richiamata (conservata nel fascicolo d'ufficio - Servizio Tutela Ambientale-autorizzazioni scarichi sul suolo-Emili Sandra - anno 2017);

Vista la nota prot. n.46175 del 21/12/2017 dell'ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno – Servizio acque (contraddistinta al protocollo generale di questo Comune con il n.79731 del 21/12/2017) di cui si riportano alcuni stralci:

In riferimento alla nota prot. n. 35865 del 12.06.2017 del Comune in indirizzo (Ns prot. n. 21299 del 13.06.2017), esaminata la documentazione tecnica pervenuta, comprensiva dell'integrazione spontanea da parte del richiedente (Ns prot. n. 45776 del 16.12.2017), si

Parere:

Sulla base di quanto sopra, si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione per lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo dei reflui domestici provenienti dal fabbricato di proprietà della committente **Emili Sandra**, sito nel Comune di San Benedetto del Tronto in C. da Barattelli, 12 strada panoramica S. Lucia con le seguenti prescrizioni:

- il numero di abitanti equivalenti massimo è quello compatibile con il dimensionamento del sistema di trattamento proposto (4 AE);
- il programma di manutenzione della fossa imhoff deve prevedere lo spurgo della stessa secondo le necessità e almeno una volta l'anno;
- le operazioni di spurgo della fossa imhoff devono essere effettuate tramite ditte autorizzate e la documentazione relativa deve essere conservata, dal titolare dello scarico, per almeno 5 anni;
- in fase di gestione, controllare che non si manifestino impaludamenti superficiali;
- devono essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'allegato 5 alla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977 e nella relazione geologica-idrogeologica allegata.

Visto il D.Lgs n° 152 del 3.04.2006 e ss. mm. e ii., parte III e l'allegato V alla medesima parte III, recante *Norme in materia ambientale*, in particolare, gli articoli 74 comma 1 lettera g), 100 comma 3, 101, 103 comma 1 lettera a) e l'articolo 124;

Visto l'articolo 47 della L. R. Marche n. 10 del 17.05.1999, modificata con Legge Regionale Marche n. 23 del 6.11.2002 e succ. mod. recante *Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali- Inquinamento delle acque* con cui sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, compresi quelli dei nuclei abitativi isolati in corpi idrici superficiali e nel suolo, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico;

Visti gli articoli 11 e 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regionale di tutela delle acque allegato della Regione Marche, allegato alla deliberazione del 26 maggio 2010 n. 145);

Visto l'allegato 5 alla Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977;

Visto il regolamento edilizio comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 82 del 04.06.91 modificato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 03/07/2006;

Visto l'articolo 26 del Regolamento comunale fognario approvato con Deliberazione di C.C. n.117 del 25.11.2002 (*prescrizioni per lo scarico di liquami sul suolo e negli strati superficiali del suolo*);

Visto l'articolo 107 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* e ss.mm.ii.;

Visto l'articolo 42 dello Statuto comunale;

Considerato quanto rappresentato nel parere favorevole all'autorizzazione per lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue al servizio della struttura sita in c.da Barattelli n. 12 del Comune di San Benedetto del Tronto, espresso dall'ARPAM prot. n.46175 del 20/12/2017, con le prescrizioni sopra riportate;

AUTORIZZA

La sig.ra Emili Sandra, nata il 17/04/1960 a San Benedetto del Tronto ed ivi residente in c.da Barattelli n.12 (c.f. MLES DR60D57H769T), in qualità di proprietaria dell'immobile ovvero proprietaria del terreno su cui viene realizzato lo scarico, sito nel Comune di San Benedetto del Tronto in c.da Barattelli n°12, distinto negli atti del Catasto al Foglio 13 P.IIa 43-91-92-93-239-241, a scaricare nel terreno, con la tecnica della sub-irrigazione, dei reflui domestici, trattati preventivamente in fossa Imhoff, provenienti dal predetto fabbricato, *in conformità a quanto riportato nell'istanza prot. n.33684 del 01.06.2017 con relativi allegati e negli elaborati progettuali depositati unitamente alla stessa e nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni espresse dall'ARPAM - Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno:*

- il numero di abitanti equivalenti massimo è quello compatibile con il dimensionamento del sistema di trattamento proposto (4 AE.);
- il programma di manutenzione della fossa imhoff deve prevedere lo spurgo della stessa secondo le necessità e almeno una volta l'anno;
- le operazioni di spurgo della fossa imhoff devono essere effettuate tramite ditte autorizzate e la documentazione relativa deve essere conservata, dal titolare dello scarico, per almeno 5 anni;
- in fase di gestione, controllare che non si manifestino impaludamenti superficiali;
- devono essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'allegato 5 alla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977 e nella relazione geologica- idrogeologica allegata;

La presente autorizzazione consta di n. 4 pagine e degli elaborati depositati unitamente all'istanza prot. n. 33684 del 01.06.2017, della nota ARPAM ns. prot. n.79731 del 21/12/2017, conservati agli atti del fascicolo d'ufficio Servizio Tutela Ambientale-autorizzazioni scarichi sul suolo- Emili Sandra - anno 2017) e che, pertanto, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per il combinato disposto dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. 156/2006 ss.mm.ii. e dell'articolo 47 comma 1 Legge regionale Marche n. 10/99 e ss.mm. ii. la presente autorizzazione, *-fatte salve revisioni o modifiche a seguito di altre norme anche regolamentari e/o regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia e quanto di seguito avvertito e rammentato-*, si intende tacitamente rinnovata ad ogni scadenza del quadriennio a far data dall'emissione del provvedimento, senza bisogno di nuova istanza;

AVVERTE:

- l'autorizzazione è rilasciata:
 - restando salvi i diritti di terzi, verso i quali il soggetto autorizzato assume ogni e qualsiasi responsabilità;
 - sotto l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
 - **nel rispetto delle prescrizioni del parere dell'Arpam-Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno** sopra riportate;
 - **in conformità degli elaborati progettuali rappresentativi del sistema di scarico** oggetto della sopra citata istanza e di autorizzazione;
- lo scarico non deve produrre pregiudizi per il corpo ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente;
- dovrà essere richiesta **una nuova autorizzazione** allo scarico nel caso in cui l'edificio sia soggetto, in tutto o in parte, a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione, a modificazioni e/o diversa destinazione anche solo degli impianti e delle opere oggetto di autorizzazione, così come rappresentate ed autorizzate, nel caso di inconvenienti igienico-sanitari ed in tutti gli ulteriori casi di mutamento della situazione di fatto sulla cui scorta risulta rilasciato il presente provvedimento, in cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse, in totale o anche solo parziale difformità rispetto a quanto autorizzato e/o prescritto con il presente atto;
- l'autorizzazione deve intendersi, pertanto, priva di effetto e decaduta:
 - qualora, nella situazione di fatto, così come rappresentata e dichiarata nella documentazione prodotta a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, intervenga un qualsiasi mutamento comportante variazione nelle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico medesimo;
 - sopravvenga la possibilità di allaccio e scarico nella rete fognaria.In tali casi dovrà essere presentata una nuova istanza per autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dal fabbricato ai sensi della Legge vigente.

RAMMENTA CHE

- ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs n° 152/2006, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte III del medesimo decreto, **in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione** si provvederà, secondo la gravità dell'infrazione:
 - 1)- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze ed irregolarità;
 - 2)- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - 3)- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- **il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone, all'ambiente o a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia;**
- la presente autorizzazione non legittima il titolare ad operare in difformità dei regolamenti di Polizia Urbana, delle norme igienico-sanitarie, delle norme urbanistiche ed edilizie o relative alla destinazione d'uso dello stabile di cui trattasi, delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e non lo esime dal munirsi di ulteriori autorizzazioni prescritte da particolari norme di legge;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

II DIRIGENTE

(Decreto Sindacale di nomina n. 10 del 19/04/2017)

ING. GERMANO POLIDORI

(documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005-conservato in archivio IRIDE)